

Le linee guida della Commissione Ue in ambito doganale contro il Covid 19

L'Agenzia delle dogane non si fa trovare impreparata nella gestione dell'emergenza

/ Stefano COMISI e Lucia MANNARINO

Nessuno stop generalizzato dei pagamenti doganali ma adozione di **decisioni essenziali**. Queste, in sintesi, le linee guida in ambito doganale pubblicate sul proprio sito dalla Commissione Ue con la nota n. 1813731 del 30 marzo 2020, per rispondere ai numerosi interrogativi delle imprese Ue nel corso dell'emergenza da COVID-19.

Alcune delle indicazioni contenute nel documento trattano argomenti già oggetto di provvedimenti emessi dall'Agenzia delle dogane la quale risulta allineata con le Autorità unionali.

Un primo tema affrontato dalla Commissione europea riguarda l'adozione, da parte delle autorità doganali, delle decisioni di cui all'art. 22 del Codice doganale dell'Unione (Reg. 952 del 2013, cdu).

Si tratta, ad esempio, delle richieste volte all'ottenimento dello status di esportatore autorizzato, che consente di attestare l'origine della merce direttamente sulla fattura, senza richiedere un certificato di origine alla competente Camera di Commercio, o della certificazione Aeo, sulla quale è improntato tutto il sistema di semplificazioni del codice doganale.

Per indirizzare le risorse disponibili sulle questioni più urgenti, gli operatori sono fortemente invitati a inoltrare soltanto le richieste considerate "necessarie", come ad esempio quelle volte a garantire l'approvvigionamento di beni essenziali in uno Stato Ue.

Si tratta di un indirizzo già condiviso dalla Dogana italiana che, con la determinazione direttoriale 26 marzo 2020, n. 100430, ha invitato gli operatori a non proporre nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti, pur assicurando la prosecuzione delle istruttorie pendenti che risultino già in stadio avanzato (ad esempio quelle di rilascio dell'Aeo quando l'audit è già avvenuto) e quelle proposte da soggetti rientranti nei codici Ateco considerati "essenziali", mentre negli altri casi l'ufficio doganale potrà adottare un diniego, concedendo di riproporre l'istanza al termine dell'emergenza.

Quanto ai debiti doganali, la Commissione Ue, pur avendo escluso una sospensione generalizzata dei pagamenti, in considerazione dell'attuale momento di difficoltà, ha invitato gli Stati membri a una puntuale applicazione delle molteplici agevolazioni previste dal codice doganale.

Un primo esempio è rappresentato dall'art. 45 cdu, che consente di sospendere l'esecuzione di un provvedimento di rettifica, anche senza la costituzione di una

garanzia, quando quest'ultima possa provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale. Nello stesso senso si esprime l'art. 112 cdu, che ammette l'adozione di alcune agevolazioni di pagamento, anche in assenza di garanzia e senza l'applicazione di interessi, quando l'operatore non possa stipularla. In entrambi i casi, tuttavia, grava sull'operatore l'onere di dimostrare la situazione di grave difficoltà economica.

Su fronte dei pagamenti pendenti, in Italia si sono registrati importanti interventi contenuti nel decreto "Cura Italia". Un'agevolazione in tema di riscossione applicabile anche in ambito doganale, come chiarito nella nota dell'Agenzia delle dogane 19 marzo 2020, n. 95986, è prevista dall'art. 68 del decreto, in forza del quale è sospesa l'esecuzione degli atti di accertamento e dei ruoli scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio. Tali versamenti dovranno poi essere recuperati entro il termine del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

Un'altra misura rilevante dal punto di vista finanziario è il differimento di 30 giorni dei pagamenti mediante conti di debito in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, senza applicazione di interessi e di sanzioni, per effetto dell'articolo 92, comma terzo del Cura Italia, sebbene sul punto residuo ancora dei dubbi sulla perimetrazione del novero dei soggetti destinatari dell'agevolazione.

Di particolare importanza nelle indicazioni della Commissione Ue è la facoltà di derogare all'ordinario termine di 90 giorni normalmente previsto per la detenzione di merce in magazzino. Come chiarisce la Commissione, tale termine potrà essere prorogato se, a causa di eventi riconducibili all'epidemia, non è possibile effettuare lo sdoganamento o la ri-esportazione dei prodotti, giustificando la condizione di stallo per "causa di forza maggiore".

Per prevenire comportamenti fraudolenti, tuttavia, la merce dovrà rimanere in magazzino e non potrà essere messa in circolazione senza il pagamento dei dazi per l'importazione.

Per la gestione delle merci attualmente bloccate dalle difficoltà legate all'emergenza è auspicabile un nuovo intervento chiarificatore dell'Agenzia delle dogane. Per il momento, nella determinazione direttoriale n. 100430 l'Agenzia ha concesso che gli operatori economici in possesso di carnet ATA in scadenza possano chiedere la proroga dei termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del carnet, in applicazione dell'art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013.